



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo
Soverato

ORDINANZA N°03/2010

Il Capo del circondario marittimo di Soverato:

VISTE: le circolari del Ministero dei Trasporti nn. 4142085 e 4141821 rispettivamente in data 02.06.92 e 23.04.98;

VISTA: la propria Ordinanza n° 06/09 in data 23/07/1999, relativa alla determinazione delle tabelle minime di armamento delle unità da pesca di base nei porti ed approdi del Circondario Marittimo di Soverato;

RITENUTO: opportuno aggiornare la disciplina in parola;

VISTA : la nota prot. n°01.06.07/892 del 28/01/2010 di questo Ufficio, con la quale è stata convocata una riunione con le associazioni sindacali di categoria;

VISTO: il verbale di riunione redatto il 18/02/2010 presso l'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina;

VISTI: gli articoli 30, 62, 81, 317, 1221 e 1231 del Codice della Navigazione;

VISTI: gli articoli 59, 426 e 427 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima:

ORDINA

Art. 1 Le tabelle minime di armamento delle unità navali adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata, che operano nelle acque di questo Circondario Marittimo, sono così stabilite:

fino a 5 tsl :

- n° 2 marittimi: di cui n° 1 conduttore e n° 1 marinaio motorista;
- oppure, qualora l'unità eserciti l'attività di pesca professionale marittima, entro 3 (tre) miglia dalla costa, in ore diurne e con i sistemi da pesca **"ATTREZZI da POSTA"** e/o **"PALANGARI"**, ovvero, qualora trattasi di unità a remi o a propulsione velica: n° 1 marittimo conduttore anche con il titolo di macchina, purché dal posto di comando si possa manovrare il motore e siano ben visibili il verricello e la zona poppiera;

superiori a 5 tsl e fino a 25 tsl per la pesca costiera locale:

- n° 2 marittimi: n° 1 Conduttore e n° 1 marinaio motorista;
- oppure n° 2 marittimi: n° 1 conduttore anche con il titolo di macchina e n° 1 marittimo di coperta, qualora dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa, compreso il verricello;

superiori a 5 tsl e fino a 25 tsl per la pesca costiera ravvicinata:

- n° 2 marittimi: n° 1 capo barca e n° 1 motorista abilitato;
- oppure n° 2 marittimi: n° 1 capo barca anche con il titolo di macchina e n° 1 marittimo di coperta, qualora dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa, compreso il verricello;

superiori a 25 tsl e fino a 60 tsl:

- n° 3 marittimi: n° 1 capo barca e n° 1 motorista abilitato e n° 1 mozzo;
- oppure n° 3 marittimi: n° 1 capo barca anche con il titolo di macchina, n° 1 marinaio e n° 1 mozzo, qualora dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa, compreso il verricello;
- qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento) n° 2 marittimi: n° 1 capo barca e n° 1 motorista abilitato, oppure n° 2 marittimi: n° 1 capo barca anche con il titolo di motorista abilitato e n° 1 mozzo qualora dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa;

superiori a 60 tsl e fino a 100 tsl:

- n° 4 marittimi: n° 1 marinaio autorizzato alla pesca, n° 1 meccanico navale di II^a cl., n° 1 marinaio e n° 1 mozzo;
- qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento) n° 3 marittimi: n° 1 marinaio autorizzato alla pesca, n° 1 meccanico navale di II^a cl., n° 1 mozzo;

superiori a 100 tsl e fino a 150 tsl:

- n° 5 marittimi: n° 1 marinaio autorizzato alla pesca, n° 1 meccanico navale di II^a cl., n° 1 all.vo motorista – giovanotto di macchina, n° 1 marinaio e n° 1 mozzo;
- qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento) n° 4 marittimi: n° 1 marinaio autorizzato alla pesca, n° 1 meccanico navale di II^a cl. e n° 2 marittimi di coperta.

Art. 2 Le tabelle di cui al precedente articolo 1 sono così integrate:

- quando l'attività di pesca supera le 24 ore giornaliere deve essere imbarcato n° 1 marittimo con la qualifica di marinaio/cuoco, in aggiunta ai marinai previsti;
- per le unità da pesca che esercitano la pesca con utilizzo dell'attrezzo tonnara volante, la tabella minima è di n° 6 marittimi: comandante, motorista, n° 2 marinai, n° 1 giovanotto di macchina – all.vo motorista e n° 1 mozzo;
- il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di unità fino a 100 GT, ai sensi della legge 11.03.2006 n. 81;
- il motorista abilitato può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati a bordo di unità fino a 100 GT, ai sensi della legge 11.03.2006 n. 81;

Art. 3 Alle unità navali da pesca non equipaggiate in conformità alla presente ordinanza non saranno concesse le spedizioni e, se rilasciate, le stesse saranno ritirate.

Art. 4 I contravventori alla norme di cui sopra saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1221 e dell'art. 1231 del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza che entra in vigore in data odierna e che abroga l'ordinanza n. 06/99 citata in premessa.

Soverato, lì 22/02/2010

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Fabio SERAFINO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)